

Organizzazione di Volontariato

Associazione Crescere

con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare

ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n°460/1997



Avv. M.T. Bettelli - Avv. A. Caligiuri


<http://aosp.bo.it/per.crescere>

–

[email: per.crescere@aosp.bo.it](mailto:per.crescere@aosp.bo.it)

L'Amministratore di sostegno

Legge 9 Gennaio 2004 n° 6



Il Legislatore ha esplicitamente dichiarato che la finalità che intende perseguire con le disposizioni contenute nella legge n°6/2004 è quella di:

tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nello espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.



La Rubrica del titolo XII del libro I del codice civile recitava:

→ *Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione*

La Rubrica del titolo XII del libro I del codice civile recitava:

Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione

Divieto

ora recita:



Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

Protezione

Per rafforzare questa funzione di protezione il legislatore accanto alle tradizionali figure della interdizione e dell'inabilitazione, rese più flessibili, ha introdotto il nuovo istituto dell'*Amministratore di Sostegno*

Infatti l'art. 404 c.c. ora dispone:

” La persona che ... si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare... ”

Abbiamo quindi tre istituti:

- L'interdizione:
 - un **tutore** sostituisce in tutti, salva diversa disposizione della sentenza (*), gli atti non personalissimi l'interessato, che è equiparato ad un minore.
- L'inabilitazione:
 - un **curatore** interviene per tutti, salva diversa disposizione della sentenza (*), gli atti di straordinaria amministrazione dello interessato, che è equiparato ad un minore emancipato.
- L'amministratore di sostegno:
 - un **amministratore di sostegno** sostituisce o affianca l'interessato per quei determinati atti in cui abbia bisogno secondo le prescrizioni dettate *ad personam* dal Giudice Tutelare.

(*). Secondo le nuove norme della legge 6/2004

Possono chiedere la nomina di un *Amministratore di Sostegno:*

- La persona interessata
- Il Pubblico Ministero
- I responsabili servizi sanitari e sociali (*)
- I parenti entro il 4° grado (cugini)
- Gli affini entro il 2° grado (generi - nuore, suoceri)
- Il coniuge
- Il convivente

☛ N.B. (*) Obbligati

Il Procedimento

- Competente è il G.T. del luogo di residenza o domicilio dell'interessato
- L'assistenza di un legale è facoltativa
- Il ricorso in carta libera deve contenere:
 - le generalità del beneficiario, le ragioni e il fine, la documentazione sanitaria e patrimoniale, l'elenco dei parenti
- Il ricorso va comunicato all'interessato e ne devono essere avvisati i parenti
- Il G.T., sente l'interessato con l'ausilio ove occorra di un C.T.U., recandosi se necessario presso la sua dimora, sente i parenti e dispone ogni necessario accertamento
- Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni
- E' prescritto l'intervento del P.M.

Il decreto del Giudice Tutelare individua:

- Il beneficiario
- l'Amministratore di Sostegno:
 - parente, affine, coniuge, convivente, terzo, persone giuridiche
- la durata dell'incarico:
 - temporaneo o a tempo indeterminato
- l'estensione dell'incarico:
 - Sostitutivo o concorrente (atti riservati all'A.d.S., atti da compiersi con l'assistenza dell'A.d.S.)
- i limiti di spesa corrente per il beneficiario
- l'eventuale rimborso spese dell'A.d.S.
- la periodicità della relazione al G.T.:
 - dell'A.d.S. sul proprio operato e sulla situazione del beneficiario

Il decreto è annotato a margine dell'atto di nascita

Organizzazione di Volontariato

Associazione Crescere

con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare
ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n°460/1997



<http://webalice.it/per.crescere>

–

[email: per.crescere@webalice.it](mailto:per.crescere@webalice.it)